



Istituto Comprensivo Certosa

Via Gaz, 3 – 16159 Genova

Telefax 010/6444937 www.iccertosa.gov.it C.F. 80047390101

e-mail: geic840004@istruzione.it pec: geic840004@pec.istruzione.it

DOCENTI e NON DOCENTI/Famiglie

OGGETTO: DIVIETO DI FUMO- APPLICAZIONE D.L. 12.09.2013 n. 104

DETTARE SUL DIARIO

“ Il divieto di fumare è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.”.

E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie”

Si invitano Docenti e non Docenti, Famiglie e Studenti a prendere atto di quanto sancito dal Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, dal titolo:“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca” la cui entrata in vigore del medesimo provvedimento è dal 12/09/2013.

Genova, 18/09/2017

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Renzo Ballantini)

CLASSE 1B

CLASSE 2B

CLASSE 3B

CLASSE 1C

CLASSE 2C

CLASSE 3C

CLASSE 1D

CLASSE 2D

CLASSE 3D

PER LETTURA CONDIVISA

“Art. 4. (Tutela della salute nelle scuole)

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 del presente articolo, inflitte da organi statali, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della salute, per il potenziamento dell'attività di monitoraggio sugli effetti derivanti dall'uso di sigarette elettroniche, nonché per la realizzazione di attività informative finalizzate alla prevenzione del rischio di induzione al tabagismo. (...)"

Ne consegue che in caso di violazione delle suddette nuove disposizioni, devono essere applicate le sanzioni, a seguito della redazione del verbale di accertamento di illecito amministrativo, di cui all'art. 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, adottando le medesime procedure già in vigore prima dell'emanazione del Decreto – legge 12 settembre 2013, n. 104.

Si ricorda che a norma dell'art. 16 della L. 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

“Dell'avvenuto pagamento deve data comunicazione all'Istituto, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento.

Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Funzionario Incaricato trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.”